



Città di Valmontone

Prot. n° 15669..... del 7/6/2019..

Ordinanza Sindacale Nr. 65...../2019

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO LA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS), LA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) E NEI CONFRONTI DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE DA TALI VETTORI.

IL SINDACO

Visto:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con il quale è stato approvato il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Art. 50 "**Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia**";

Considerato che:

- è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune (*Culex pipiens*);
- è pervenuta al Protocollo generale dell'Ente il giorno 28.03.2019 con riferimento di protocollo n. 0008660, nota della Azienda Asl Roma 5, dipartimento di Prevenzione, con la quale si invita il Sindaco del Comune ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine della prevenzione della diffusione di *Aedes albopictus* e *Culex pipiens* e delle malattie infettive trasmissibili da tali vettori;
- l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicità del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda ASL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti, già predisposti e messi a disposizione, dalla Regione Lazio;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente, che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari, il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie, che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche, ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Ravvisata la necessità di intervenire, a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo, attraverso la puntura di insetti vettori;



Città di Valmontone

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 (Attribuzioni dei Comuni) e dell'art. n. 32, comma 3 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);

Visto il piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019 del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria e Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'Art. 15 Legge n. 225 del 22.02.1992;

ORDINA

Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il 31 ottobre 2019:

A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:

- a) non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione – barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi ecc. nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b) procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua contenuta in annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura (per esempio, nel caso di contenitori, tramite coperchio a tenuta); non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
- c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
- d) tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e) provvedere a propria cura e spese nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba, affinché essa non rappresenti condizione di pericolo per pubblica e privata incolumità per igiene e sanità pubblica;
- f) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro cinque (5) giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi;
- g) verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
- h) evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.;



Città di Valmontone

- i) trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro cinque (5) giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;
- j) convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici.

Per tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, l'obbligo di:

- 1) seguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3) chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni, ecc.) in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata.
- 4) sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 5) eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione seguendo le indicazioni di cui al **punto i)**.

Per i responsabili di qualsiasi cantiere, l'obbligo di:

- 1) evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai cinque (5) giorni;
- 2) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- 3) provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- 4) assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione dei potenziali focolai, seguendo le indicazioni di cui al **punto i)**.

Per i gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, l'obbligo di:

- 1) stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;



Città di Valmontone

- 2) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;
- 3) provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali seguendo le indicazioni al **punto i).**

Per tutti i proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua, l'obbligo di:

- 1) effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
- 2) oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti.

Per coloro che gestiscono insediamenti zootecnici, l'obbligo di:

- 1) evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento, al massimo ogni tre giorni;
- 2) trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc, seguendo le indicazioni di cui al **punto i):** i trattamenti devono essere effettuati con prodotti autorizzati garantendo la tutela dell'ambiente e delle produzioni zootecniche.

Per i proprietari di cappelle e loculi all'interno dei cimiteri, l'obbligo di:

- 1) nel caso di utilizzo di fiori finti, forare sul fondo i vasi detenuti all'aperto;
- 2) i contenitori con fiori veri devono essere riempiti con sabbia umida, al fine di impedire il ristagno di acqua;
- 3) sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che, all'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale del Comune di Valmontone, l'Azienda ASL di Roma 5, dipartimento di prevenzione – Servizio di igiene pubblica, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;



Città di Valmontone

Che, in presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya, Dengue e Zika virus, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve oppure operare la rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo ad emettere separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Che, le norme contenute nella presente Ordinanza Sindacale, hanno validità nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale ed il 31 ottobre 2019;

Che, la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Valmontone e sul sito internet istituzionale, nonché affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, per l'immediata e l'adeguata diffusione ai cittadini;

la trasmissione della presente Ordinanza al comando della Polizia Locale del Comune di Valmontone, nonché alla Asl Roma 5 Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene Pubblica di Guidonia Montecelio (Rm), per i controlli e gli accertamenti di competenza, in merito all'esecuzione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) e centoventi (120) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco

Roberto Latini